

Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli


InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale



3 NOVEMBRE 2015



SOMMARIO

AMBIENTE	3
<i>ENEA: come tagliare la CO2</i>	3
<i>Ecosistema Urbano di Legambiente</i>	3
CONTRATTI	4
<i>Appalti pubblici</i>	4
<i>Appalti pubblici: la nozione di violazione grave</i>	5
DIRITTO AMMINISTRATIVO	6
<i>Baratto amministrativo</i>	6
EDILIZIA – URBANISTICA	7
<i>Il funzionamento degli sportelli unici per l'edilizia</i>	7
ENTI LOCALI	7
<i>Il riordino delle funzioni delle Province ex L. n. 56/2014</i>	7
INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE	8
<i>Amministrazione Digitale</i>	8
ISTRUZIONE – FORMAZIONE	9
<i>Digitalizzare la scuola</i>	9
PRIVACY	9
<i>Garante: divieto di pubblicare i dati sanitari sui siti delle p.a.</i>	9
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10
<i>Lotta alla Corruzione</i>	10
REGIONI	11
<i>L.R. Lombardia 24.9.2015 n. 26 "Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0."</i>	11
<i>PDL n. 76 del 9/10/2015 della Regione Campania "Agricoltura sociale: disciplina degli agrinido, agriasilo e agritata"</i>	12
<i>PDL n. 84 del 19/10/2015 della Regione Calabria "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico"</i>	12

AMBIENTE

ENEA: come tagliare la CO2

Nel comunicato intitolato "ENEA: come tagliare la CO2 dell'80% e risparmiare 66 miliardi", a cura della redazione di Qualenergia.it, si individuano 5 linee guida per giungere ad una riduzione dell'80% delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990, al fine di risparmiare decine di miliardi sulla bolletta energetica nazionale. Si rammenta in proposito che con le rinnovabili è possibile azzerare le emissioni del sistema elettrico entro il 2050.

Questo è quanto emerge dal Rapporto "Pathways to deep decarbonization in Italy – 2015" (Percorsi verso la decarbonizzazione profonda in Italia), redatto dall'ENEA in collaborazione con la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e presentato il 26 ottobre 2015 a Roma.

Tale Rapporto si fonda su tre differenti scenari per la decarbonizzazione del sistema energetico al 2050: - nel primo è previsto un maggior utilizzo di fonti rinnovabili e tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2 (CCS); - il secondo si focalizza sull'efficienza

energetica; - il terzo è caratterizzato da una limitata disponibilità di tecnologie innovative e fonti alternative.

Nel medesimo si individuano ben cinque linee guida strategiche per l'orientamento verso un'economia low carbon, attraverso una trasformazione radicale del mix di fonti per la produzione di energia elettrica e le modalità di consumo dell'energia.

Le cinque linee guida concernono: - la decarbonizzazione della produzione di energia elettrica; - l'incremento dell'efficienza energetica; - il maggior ricorso a elettricità, alle fonti rinnovabili e alle tecnologie CCS negli usi finali (industria, terziario, trasporti e residenziale); - più investimenti in ricerca, infrastrutture, formazione e informazione; - la cooperazione internazionale della ricerca e coordinamento delle politiche energetiche e ambientali.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

<http://www.qualenergia.it/>

Ecosistema Urbano di Legambiente

Nel XXII Rapporto sulla qualità ambientale dei Comuni Capoluogo di Provincia, ricerca di Legambiente redatta in collaborazione con l'Istituto di Ricerche Ambiente Italia e l'editoriale del Sole 24 Ore, si tende a tracciare una fotografia delle performances ambientali del Paese attraverso un'analisi dei numeri delle principali città. Quest'anno non ci sono stati cambiamenti considerevoli nella ricerca, né per quanto attiene agli indicatori, né per i loro pesi. Rispetto allo scorso anno l'immediata lettura dei numeri conferma una situazione stabile, o meglio statica, con qualche scostamento in positivo o in negativo per alcune città in qualche indicatore. Una situazione che nella media conferma la tendenza degli ultimi anni: un Paese fermo e spezzato in due dove la distanza tra il punteggio migliore (Verbania) e il peggiore (Messina), sebbene rimanga smisurato, tende

comunque a ridursi. Da una parte emergono le migliori città, poche in verità, che sono in grado di dare una risposta alle emergenze (smog, rifiuti, mobilità), sebbene nessuna riesca a pieno in questo; dall'altra parte, invece, vi è un Paese in difficoltà cronica dove le criticità affliggono in misura maggiore parte della vita quotidiana e, dove una programmazione attenta e sostenibile, diventa sempre più un lontano miraggio.

Osservando l'intera classifica, in primis compaiono le prime dieci città e qui troviamo un nutrito gruppo di piccoli capoluoghi (Verbania, Belluno, Macerata, Oristano, Sondrio, Mantova, Pordenone) tutti al di sotto degli 80mila abitanti, due centri di medie dimensioni (Trento e Bolzano, con abitanti compresi tra 80 mila e 200mila) e soltanto una grande città: Venezia. Quindi al vertice si trova in prevalenza il nord del Paese con due

città del centro Italia, entrambi piccoli centri, la marchigiana Macerata e la sarda Oristano. Fra le peggiori, invece (le ultime cinque) vi sono tutte città del Meridione, tre grandi e due piccole: la calabrese Vibo Valentia e le siciliane Catania, Palermo, Agrigento e Messina.

CONTRATTI

Appalti pubblici

Nell'approfondimento intitolato "Precontenzioso: partono le procedure on-line", a cura di Stefano Di Falco, avvocato, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (26/10/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con il comunicato del 15 ottobre 2015, stabilisce che, a partire da tale data cambiano le modalità di presentazione delle istanze di parere in sede di pre-contenzioso di cui all'art. 6, comma 7, lett. n), del D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163. Le medesime dovranno essere formulate secondo il modulo telematico scaricabile dal sito dell'Autorità, firmate digitalmente ed inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac o Autorità), è subentrata all'Autorità di Vigilanza dei contratti Pubblici e ne ha ereditato le funzioni, tra cui quella consultiva e di componimento delle vertenze di cui all'art. 6, comma 7, lett. n), del suddetto Decreto recante il Codice degli Appalti.

Si rammenta che i soggetti abilitati alla richiesta di intervento dell'Autorità sono sia le stazioni appaltanti, sia una o più parti (private o pubbliche, anche portatrici di interessi diffusi ed organizzati in comitati o associazioni) interessate alla procedura oggetto di diatriba, tanto individualmente che congiuntamente.

Le istanze, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della persona giuridica e inerire a controversie insorte sulle procedure di appalto di lavori, servizi o forniture, di valore non inferiore agli Euro 40.000,00 nonché essere circoscritte e corredate da tutta la

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/ecosistemaurbano_2015_xxiiedizione.pdf

documentazione necessaria alla comprensione del caso, sul quale non deve già essere in corso un procedimento sanzionatorio o di vigilanza dell'Autorità.

La richiesta deve essere formulata sull'apposito modulo cartaceo predisposto dall'Anac ed allegato al Regolamento in disamina ed inoltrato a mezzo posta elettronica certificata, e contenere espressamente: sia la domanda di occultamento dei dati sensibili in caso di pubblicazione on line del parere; sia, a pena di inammissibilità, qualora proveniente dalla stazione appaltante, l'impegno a non adottare atti pregiudizievoli nelle more del rilascio del parere sollecitato.

La priorità dell'esame è data, secondo quanto previsto dall'Anac, dalla rilevanza anche di carattere generale del quesito e dalla sua provenienza congiunta della stazione appaltante e di almeno uno dei partecipanti alla procedura di gara.

Se invece le istanze sono individuali avranno precedenza, nell'ordine, quelle promosse dalla stazione appaltante, quelle riguardanti appalti di considerevole importo economico (lavori: importo superiore a Euro 1.000.000,00; servizi e forniture: importo superiore alla soglia comunitaria) e, quelle che sottopongono questioni originali, di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici.

Le richieste di intervento vengono assegnate dal Presidente a ciascun consigliere relatore con cadenza quindicinale (previa esclusione di quelle ritenute manifestamente inammissibili o improcedibili) e vengono poi trasmesse all'Ufficio competente per l'istruttoria. Istruttoria che potrà suggerire

all'esito: o l'archiviazione per inammissibilità e/o improcedibilità o per l'esistenza di un consolidato indirizzo interpretativo già espresso dalla stessa Autorità o dalla giurisprudenza; ovvero la sua prosecuzione. Nel secondo caso, sarà comunicata alle parti interessate la data di avvio dell'istruttoria con invito a proporre ulteriori atti, documenti o e/o memorie nei successivi dieci giorni, superati i quali l'Ufficio valuterà l'eventuale necessità di ascoltarle personalmente oppure si determinerà in merito, esprimendosi sulla questione, formulando la proposta

Appalti pubblici: la nozione di violazione grave

Nella nota di commento intitolata "Appalti pubblici: la nozione di violazione grave", a cura di Federico Gavioli, dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista, pubblicata sulla rivista "Quotidiano Giuridico" della Wolters Kluwer (28/10/2015), si rileva che la nozione di "violazione grave" non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma è demandata agli istituti di previdenza attraverso la disciplina del documento unico di regolarità contributiva (c.d. D.U.R.C.) le cui risultanze non sono sindacabili dall'Amministrazione. Questo è stato sancito dal Consiglio di Stato con la sentenza del 1° ottobre 2015, n. 4591.

Il caso di specie è insorto a causa di una società in accomodata semplice che ha proposto il ricorso dinanzi al Tar al fine di ottenere l'annullamento del bando di gara, del capitolato d'oneri, del provvedimento di aggiudicazione e di tutti gli atti di gara a questi connessi e della nota con la quale il dirigente di una stazione appaltante comunicava che, data l'insussistenza delle condizioni di conformità al progetto originario, come richiesto dal capitolato della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di progettazione grafica e allestimento di uno stand istituzionale, l'Amministrazione non avrebbe affidato alla ricorrente la ripetizione totale o parziale dei servizi precedentemente aggiudicati.

Tra le diverse motivazioni dell'impugnazione davanti al Tar della società ricorrente,

deliberativa al consigliere relatore per poi sottoporla all'approvazione del Consiglio entro il termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento e di cui verrà data comunicazione alle parti a mezzo posta elettronica certificata.

E' escluso, il riesame di istanze per le quali è già stato espresso parere di contenzioso e per le quali sia già stata disposta l'archiviazione, salva l'ipotesi in cui vengano dedotte e documentate sopraggiunte ragioni di fatto e/o di diritto.

emerge quella relativa alla presunta illegittimità del bando, nella parte in cui non prevedeva l'obbligo in capo ai partecipanti, ed in particolare della società aggiudicataria, di allegazione del D.U.R.C..

Il Tar ha ritenuto non fondate le motivazioni del ricorso, di conseguenza la società ricorrente non soddisfatta ha allora presentato ricorso al Consiglio di Stato.

Anche per i giudici di Palazzo Spada il ricorso va respinto, in quanto, non è fondata tra le motivazioni, la censura avente ad oggetto l'asserita illegittima mancata richiesta del D.U.R.C. da parte della stazione appaltante, trattandosi di attività d'ufficio prevista entro il termine per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, c.d. Codice degli appalti pubblici. Quindi ne consegue che, non sia illegittima la disciplina di gara sulla possibilità per i concorrenti di depositare dichiarazione sostitutiva e neppure emergono anomalie sulla tempistica con la quale la stazione appaltante ne aveva disposto l'acquisizione d'ufficio. Per la parte che, invece, concerne la denunciata falsità della dichiarazione depositata da una delle componenti dell'ATI aggiudicataria, il Consiglio di Stato, osserva che deve rilevarsi come in tema di appalti pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, anche nel testo vigente anteriormente al D.L. 13 maggio 2011, n. 70, per il quale costituiscono causa di esclusione dalle gare d'appalto le gravi violazioni alle norme in materia

previdenziale e assistenziale, la nozione di violazione grave non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma è demandata agli istituti previdenziali attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), le cui risultanze non sono sindacabili dall'Amministrazione.

Per cui compete alla stazione appaltante, una volta prodotta la dichiarazione da parte del

concorrente, procedere d'ufficio alla documentazione ritenuta necessaria ai fini della comprova della regolarità contributiva, rispetto alla quale l'attestazione delle amministrazioni all'uopo deputate non può essere posta in dubbio dalla stazione appaltante. Da ciò deriva la sufficienza della documentazione acquisita in primo grado onde escludere la dedotta illegittimità degli atti di gara.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Baratto amministrativo

Nell'approfondimento intitolato "Baratto amministrativo: non valido per i debiti tributari pregressi", a cura di Federico Gavioli, dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista, pubblicato sulla rivista "Quotidiano per la P.A.", (24/10/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, sul delicato problema del baratto amministrativo, è intervenuta anche la nota dell'IFEL del 16 ottobre scorso intitolata "Nota di approfondimento sull'istituto del baratto amministrativo"; per la Fondazione ANCI non è possibile avere sconti sulle tasse se si offre in cambio, da parte del soggetto interessato, lavori socialmente utili, quando si tratta di debiti pregressi.

Si precisa in merito che, il baratto amministrativo è uno strumento che permette ai cittadini bisognosi di pagare le tasse, tributi come TASI, IMU e TARI e, in generale i debiti con il fisco, con il proprio lavoro; per cui sostanzialmente il soggetto che si trova in particolare stato di disagio economico che non è riuscito a pagare le tasse locali già scadute, può assolvere a tale adempimento, eseguendo dei lavori per il Comune: come ad esempio tagliare l'erba nei parchi; pulire le strade; prestarsi per opere di manutenzione o recuperare o riqualificare aree e beni immobili inutilizzati.

Per poter aderire al baratto amministrativo bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: - 1) il cittadino deve comprovare lo stato di disagio economico; - 2) deve avere tributi locali scaduti; - 3) deve fare richiesta al Comune per far accettare il baratto

amministrativo, e cioè il consenso a poter pagare le tasse dovute, attraverso lo svolgimento di un'attività socialmente utile.

Si rammenta in proposito che l'unica norma di riferimento, ad oggi, per il baratto amministrativo in materia di tributi comunali risulta essere, l'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito nella legge 24 novembre 2014 n. 164.

La Fondazione Anci in ordine ai beneficiari dell'agevolazione ritiene, come anche disciplinato dalla normativa, che i soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni tributarie debbano coincidere con i soggetti abilitati a presentare progetti di riqualificazione. In questo senso, quindi, i beneficiari potranno essere individuati tra cittadini singoli o associati, con la puntualizzazione che, ai fini della concessione dell'agevolazione da parte dei Comuni, la norma privilegia prioritariamente le comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. In proposito la Fondazione è del parere che nel caso delle citate associazioni di cittadini, la riduzione potrà essere concessa in via del tutto prioritaria con riferimento ad obbligazioni tributarie di cui è soggetto passivo l'associazione medesima.

Comunque l'attività cui collegare le agevolazioni non può essere individuata liberamente dal Comune, ma deve essere riconducibile alle tipologie di attività elencate dalla norma, nel rispetto del principio della riserva di legge ex art. 23 della Costituzione.

EDILIZIA – URBANISTICA

Il funzionamento degli sportelli unici per l'edilizia

Nell'approfondimento intitolato "Il ruolo delle Regioni per la ripresa dello sviluppo economico: il funzionamento degli Sportelli unici per l'edilizia", a cura di Melania D'Angelosante, pubblicato da Astrid (27/10/2015), si intende verificare e valutare l'idoneità dei modelli regionali volti a garantire le funzioni essenziali dello Sportello Unico per l'edilizia e il superamento delle criticità che, nel contempo, ne emergono. Tale studio viene condotto nel seguente modo: - una prima parte introduttiva dedicata alla genesi e allo scopo dello Sportello Unico per l'edilizia; - una seconda parte dedicata ad alcuni principali problemi che da questa genesi e da questo scopo sono derivati e derivano, sostanzialmente in punto di forza e valore dell'art. 5 del D.P.R. 380/2001 in ordine all'autonomia legislativa regionale e

all'autonomia regolamentare e amministrativa comunale nella disciplina e nell'attuazione del modello; - una terza parte dedicata alle ragioni e alla natura delle innovazioni introdotte alla disciplina statale dei Decreti sviluppo 2011 e crescita 2012, essenzialmente in punto di uso della telematica nel procedimento dinnanzi allo Sportello, nonché di rafforzamento dei suoi compiti e di parallelo alleggerimento degli oneri gravanti sull'amministrato, con tutto quanto ne consegue anche in relazione ai profili esaminati nella seconda parte; - una quarta parte infine dedicata all'articolazione dei modelli di Sportello unico per l'edilizia in ambito regionale, con particolare riferimento ai casi dell'Emilia Romagna, della Lombardia, del Lazio, del Molise e del Veneto.

ENTI LOCALI

Il riordino delle funzioni delle Province ex L. n. 56/2014

Nell'articolo intitolato "Il riordino delle funzioni delle Province ex L. n. 56/2014", a cura di Nicola Niglio, pubblicato da LexItalia (23/10/2015), si rileva che il processo di riforma di riordino delle Province intrapreso con la legge n. 56/2016 è giunto ad una svolta epocale con l'approvazione del disegno costituzionale c.d. Boschi, che ne ha previsto la definitiva abolizione.

Nel testo, in particolare, l'autore ha focalizzato l'attenzione sui seguenti punti: - il quadro normativo di riferimento; - lo stato di attuazione della L. n. 56/2014 da parte delle Regioni; - il DPCM del 14 settembre 2015 concernente i criteri per il ricollocamento del personale delle Province (i criteri generali della mobilità, la procedura di assegnazione del personale, i criteri di inquadramento); - le criticità conseguenti che rischiano di

pregiudicare la conclusione del processo di riforma delle Province.

A parere dell'autore soprattutto per quanto concerne la parte finale del decreto sulla mobilità, datato 14/9/2015 è venuto a mancare l'elemento chiave e decisivo per l'intero processo, cioè il rapporto tra lo Stato e le Regioni di ampia condivisione della riforma. Anche il mancato raggiungimento dell'Accordo in sede di Conferenza unificata ai fini dell'emanazione del decreto sul ricollocamento del personale soprannumerario rappresenta la fase finale di un processo molto disordinato e confuso, nel quale è mancato un fattivo coordinamento ed una maggiore cooperazione tra le diverse amministrazioni e tra i diversi livelli di governo chiamati ad attuare la citata disciplina e a monitorarne le risultanze. Questo avrebbe permesso di

accelerare il processo di riordino e ne avrebbe anticipato le conclusioni.

La situazione che è conseguita all'intero processo si presenta alquanto confusa e non priva di criticità.

INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE

Amministrazione Digitale

Nell'approfondimento intitolato "Diventa operativa l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente", a cura di Michele Iaselli, funzionario del Ministero della difesa, docente di informatica giuridica alla LUISS – Roma e Federico II – Napoli (27/10/2015), pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A.", reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) sarà attiva per i due Comuni italiani di Cesena (FC) e Bagnacavallo (RA) entro dicembre 2015. La migrazione proseguirà a gennaio 2016, con il subentro di altri 24 Comuni che già partecipano, nel gruppo pilota alla sperimentazione. Si rammenta in proposito che i primi 26 Comuni coprono sull'intero territorio nazionale una popolazione di oltre 6,5 milioni di abitanti e rappresentano tutte le diverse tipologie di ente. I rimanenti Comuni italiani proseguiranno l'esperienza con un programma che si completerà entro la fine del 2016.

L'obiettivo da perseguire è teso a far confluire in un'unica banca dati centralizzata a livello nazionale le oltre 8.000 attuali banche dati anagrafiche presenti nei Comuni del territorio italiano, semplificando e ottimizzando il sistema anagrafico comunale. Infatti, l'ANPR, entro il 2016, prenderà il posto delle diverse anagrafi dei comuni italiani, costituendo un riferimento unico per la Pubblica amministrazione, le società partecipate e i gestori di servizi pubblici. In pratica con detta ANPR si attua un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione

Secondo l'autore, l'attuazione dei piani di riorganizzazione non può essere governata soltanto con gli ordinari strumenti burocratici, ma si richiede una governance complessiva sia politica e sia amministrativa.

residente a cui fanno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica Amministrazione e tutti coloro i quali sono interessati ai dati anagrafici, soprattutto i gestori di pubblici servizi.

A questo progetto aderiscono: il Ministero dell'Interno, l'AgID, l'Istat, l'Anci in rappresentanza dei Comuni, il Cisis (Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici), le Regioni, la Sogei in qualità di partner tecnologico. Sono coinvolti nel progetto: le associazioni di categoria dei fornitori ICT di servizi demografici, l'Anusca (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe), le PA maggiormente interessate a fruire dei dati contenuti in ANPR (l'Agenzia delle entrate, il Ministero degli affari esteri, l'Inps, l'Inail, il MCTC, ecc.). Inoltre il collegamento di ANPR con l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) renderà possibile il miglioramento dei servizi sanitari, conseguente alla maggiore efficienza del sistema sanitario e al contenimento della spesa.

Per consentire l'attuazione dell'ANPR sono stati emanati: - il D.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109 con le modalità di funzionamento dell'ANPR; - il D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 che riporta: "Modalità di subentro, campi relativi ai dati contenuti nell'ANPR, misure di sicurezza, servizi messi a disposizione dei Comuni".

Dal 18 agosto 2015 è in vigore il nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente che ha recepito le modifiche apportate dal D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126.

ISTRUZIONE – FORMAZIONE

Digitalizzare la scuola

Nell'articolo intitolato "Digitalizzare la scuola: energia per il futuro dei giovani", a cura di Alfonso Rubinacci, pubblicato da Astrid.it (11/2015), si rileva che la scuola sino ad oggi è stato il luogo strategico per la crescita della persona umana, e, nel contempo, luogo nel quale si è investito sulla conoscenza e sulle competenze di eccellenza. Ma il profondo cambiamento che sta innovando il mondo nel suo complesso, nel quale il potere determinante è nelle mani delle grandi reti di informazione, va ad influenzare soprattutto i giovani. Questo sta a significare che abbiamo bisogno di una scuola dotata di personale docente, dirigente e ATA decisi ad agire unitamente per aiutare i giovani. Le nuove generazioni riflettono un nuovo modo di vivere, dove pesano le disuguaglianze sociali che vanno ad aumentare e si ridefiniscono. Infatti, nessuna organizzazione può reggere allo sviluppo, se non è in grado di governare l'innovazione digitale, se non sa quali attori deve coinvolgere, quali obiettivi e quali benefici ci si attende nell'utilizzo dei social network, dei temi della sicurezza, della privacy. La scuola sino ad oggi ha prodotto risultati notevoli. Al profondo cambiamento che sta investendo il mondo nel suo

complesso non vi è dubbio che il sistema scolastico stia dimostrando impegno nel voler rispondere in modo adeguato, con un modello coerente e funzionale alla realtà e alle esigenze del nuovo millennio. Il tramonto del posto fisso, la crescente consapevolezza di un futuro occupazionale sempre più caratterizzato da mobilità, flessibilità e riqualificazione, hanno profondamente cambiato le forme di accesso al mercato del lavoro. Le competenze digitali sono importanti per l'inclusione sociale, economica e lavorativa e il sistema formativo stenta a tenere il passo in un contesto di scarsi investimenti in ITC. Per questo motivo, a parere dell'autore, è necessario introdurre, le nuove tecnologie, non per essere al passo con i tempi, ma perché in caso contrario tutti i percorsi educativi saranno destinati ad essere inefficaci, e di conseguenza il futuro dei più giovani sarà compromesso.

In particolare, l'autore, nel testo, focalizza l'attenzione sui seguenti punti: 1) Rapporto Ocse: alcuni punti fondamentali; 2) il piano di digitalizzazione e dell'OPEN DATA; 3) le risorse stabili e sicure per lo sviluppo delle competenze digitali.

PRIVACY

Garante: divieto di pubblicare i dati sanitari sui siti delle p.a.

Nel commento intitolato "Privacy – Garante: stop alle pubblicazioni di dati sanitari sui siti delle p.a.", a cura di Francesca Russo, si rileva che, con il provvedimento n. doc. web n. 4281191 del 24 settembre 2015, n. 489, l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali, ha vietato alle Aziende sanitarie locali la diffusione in Internet di dati sanitari, contenenti le condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici di centinaia di lavoratori o partecipanti alle prove concorsuali, applicando pesanti sanzioni amministrative.

Da un accertamento condotto dall'Ufficio dell'Autorità è conseguito che sul sito web di una Regione venivano pubblicati on line graduatorie ed elenchi riferiti a selezioni pubbliche riservate a soggetti disabili. Tali graduatorie riportavano nome, cognome, punteggio attribuito e, in alcuni casi, la data di nascita di persone disabili, i nomi dei partecipanti non ammessi alla prova attitudinale, i nomi delle persone appartenenti alle categorie protette. Per cui, a parere dell'Autorità ne è conseguita un'indebita diffusione di dati personali idonei

a rivelare lo stato di salute degli interessati o dei familiari degli stessi, facendo riferimento soprattutto alla disabilità degli interessati ed individuandoli nominativamente. Inoltre, detta Autorità fa presente che le graduatorie che recano in chiaro i dati identificativi degli interessati sono immediatamente visibili in rete tramite i più diffusi motori di ricerca generalisti e questo può arrecare pregiudizio alla dignità del soggetto.

Quindi al fine di tutelare la riservatezza degli interessati l'Autorità è intervenuta facendo oscurare le pagine web istituzionali in cui erano presenti i dati, vietandone l'ulteriore diffusione in Internet e sanzionando i responsabili.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Lotta alla Corruzione

Nell'intervento intitolato "Battere la corruzione: una sfida impossibile?", a cura di Filippo Patroni Griffi, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, si sottolinea che, la corruzione comporta sia costi economici che sociali, la cui rilevanza è senza dubbio collegata alla crescente domanda di contrasto del fenomeno nel settore pubblico. I costi economici sono difficilmente quantificabili con concretezza, ma certamente la corruzione costituisce una tassa indiretta sulle imprese esistenti ed una barriera all'ingresso per nuove iniziative economiche; altera l'allocazione delle poche risorse disponibili ed è causa di una lievitazione dei costi delle opere pubbliche che viene traslata sul committente pubblico e quindi si riflette sulla spesa pubblica.

I costi sociali invece sono di due tipi e, per il loro carattere strutturale, sono anche più gravi di quelli economici. In primo luogo la corruzione favorisce l'esatto opposto della trasparenza dei meccanismi decisionali delle amministrazioni pubbliche e quindi accresce nei cittadini sfiducia nelle istituzioni e nei meccanismi di legittimazione democratica: questo ingenera un circolo vizioso, perché la

Inoltre, la suddetta Autorità ha stabilito di conformare per il futuro la pubblicazione, di atti e documenti in Internet, alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione di dati personali e alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi. Inoltre, tale divieto deve essere rispettato da soggetti pubblici e da enti, anche qualora sussistano finalità di pubblicità e trasparenza sul web.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com>

sfiducia è causa a sua volta di pratiche corruttive e determina una bassa percezione del disvalore del fenomeno e una progressiva assuefazione allo stesso. In secondo luogo, la medesima altera il principio di uguaglianza, perché mina le pari opportunità di ciascun cittadino a partecipare alla vita economica e sociale di una comunità perseguendo un sistema di regole che non può essere alterato da fattori impropri.

Nel testo, il relatore, si sofferma, in particolare sui seguenti punti: - i costi della corruzione e la valenza etica del contrasto ad essa; - perché la corruzione continua? La necessità di un sistema integrato di prevenzione e repressione al contempo; - la legge n. 190 del 2012: la centralità delle politiche di prevenzione e della trasparenza, la definizione del quadro normativo e la sua attuazione; - i punti fermi e le criticità: trasparenza; - infine, sulle prospettive problematiche: semplificazione e corruzione; corruzione e politica; politica e amministrazione.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

REGIONI

L.R. Lombardia 24.9.2015 n. 26 "Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0."

Con la presente legge la Regione Lombardia promuove l'attrattività del territorio lombardo per favorire l'insediamento delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano, il rilancio produttivo e la valorizzazione congiunta delle attività artigianali storiche e di tradizione, produttive e di servizi, a partire dai settori strategici, ai fini dello sviluppo, della piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all'occupazione. Sostiene il lavoro artigiano e i suoi valori con un dialogo tra "sapere" e "saper fare" associando la conoscenza scientifica con la manifattura innovativa.

S'intende per: a) "manifattura innovativa" e "valore artigiano", una schema di lavoro caratterizzato dal radicamento nei saperi tradizionali e nella connessione con i processi di innovazione culturali, formativi e produttivi, promossi anche in comunità di pratica socialmente riconosciute; b) "innovazione incrementale", un miglioramento di una tecnologia già esistente; c) "manifattura additiva" o "stampa tridimensionale", una modalità produttiva che, consente la realizzazione di oggetti, parti componenti, semilavorati o prodotti finiti, generando e sommando strati successivi di materiale; d) "continuità competitiva d'impresa", il passaggio generazionale all'interno dell'impresa finalizzato a creare nuove strategie produttive, per la realizzazione di nuovi prodotti e affrontare nuovi mercati; e) "comunità di pratica", gruppi di persone che hanno in comune un interesse e che interagiscono per migliorare il loro modo di agire.

La Regione promuove la formazione delle nuove generazioni nell'ambito dei percorsi di primo e secondo ciclo di istruzione, attraverso l'approfondimento e la diffusione della cultura del lavoro artigiano e della manifattura innovativa nelle istituzioni scolastiche e formative, e con il concorso delle associazioni di categoria e degli enti bilaterali, favorisce esperienze di aggregazione tra le imprese del

lavoro artigiano e della manifattura innovativa, attraverso la cooperazione economica e l'internazionalizzazione.

Sostiene altresì la re-industrializzazione attraverso l'innovazione, promuovendo il lavoro artigiano e la nascita di nuove imprese operanti nell'ambito della manifattura innovativa e la libera aggregazione tra queste, per la promozione e la crescita del lavoro artigiano in Italia e nel mondo.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, aggiorna periodicamente il "Documento Strategico per le Politiche Industriali" con l'obiettivo di favorire: 1) l'integrazione tra formazione professionale, università, ricerca e lavoro artigiano; 2) la nascita di imprese del lavoro artigiano innovative promuovendo la cultura imprenditoriale in particolare nei giovani; 3) la qualificazione e la riqualificazione del personale all'interno delle imprese; 4) sviluppare competenze integrate in stretta sinergia con le università, i centri di ricerca e le imprese; supportare la collaborazione e lo scambio di competenze e conoscenze favorendo sinergie all'interno dell'impresa; 5) sperimentare nuovi percorsi per promuovere l'innovazione; 6) favorire il raccordo tra le università, i centri di ricerca e le imprese, anche in ambito internazionale, per accrescere la competitività e sviluppare l'innovazione e, promuove inoltre, programmi attraverso il coinvolgimento della rete museale regionale e nazionale degli enti di promozione del territorio e delle istituzioni di alta cultura e formazione. La Giunta regionale, riconosce alle imprese che prendono parte ai predetti programmi particolari forme e condizioni di garanzia ivi compreso il supporto allo sviluppo economico e alla crescita aziendale.

Il testo della legge è presente al seguente link:

consiglio.regione.lombardia.it/Lr_26

PDL n. 76 del 9/10/2015 della Regione Campania "Agricoltura sociale: disciplina degli agrinido, agriasilo e agritata"

Con la presente proposta la sopracitata Regione intende promuovere l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare sia le opportunità di occupazione che di reddito, nonché quale risorsa per l'integrazione nel contesto agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi volti alla attuazione di attività educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni. Per queste motivazioni la Regione intende definire un modello di progetto pedagogico innovativo costituito in un ambiente agricolo rurale, valorizzando, in particolar modo, il ruolo dell'agrinido, dell'agriasilo e dell'agritata. Si rammenta in proposito che, l'agrinido è una struttura di accoglienza realizzata e gestita da un'azienda agricola sociale inserita in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, collocato lontano da fonti di inquinamento, destinato ad accogliere bambine e bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, in grado di assicurare l'attuazione dei programmi esecutivi e di tutti gli altri servizi di cura necessari ai bambini.

Nelle aree montane svantaggiate dove esiste una concreta necessità di servizi educativi per la prima infanzia, l'agrinido e l'agriasilo permettono di far crescere i propri figli in un *continuum* con l'ambiente familiare. L'agrinido e l'agriasilo sono organizzati e gestiti nel rispetto della L. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della L.R. 5 marzo 2012 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali). Inoltre, l'agrinido può organizzare servizi integrativi ai nidi d'infanzia previsti dalle leggi regionali n. 48/74 e 30/84.

L'agritata, invece, si erige su un progetto pedagogico che tende a valorizzare la casa e il contesto agricolo e rurale in cui è inserita, considerandoli luoghi ideali per la crescita e lo sviluppo dei bambini.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.campania.it>

PDL n. 84 del 19/10/2015 della Regione Calabria "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico"

Con la presente proposta di legge si intendono applicare disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono afflitte ed al supporto delle loro famiglie. In particolare, la medesima stabilisce, misure tese a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.

Il testo della proposta di legge è composto da 13 articoli: - il primo, fissa il perseguimento degli obiettivi volti a contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo; - il secondo, individua i

soggetti che concorrono con la Regione all'attuazione delle finalità di cui all'art. 1; - nel terzo, vengono individuati i destinatari degli interventi ed i soggetti formulatori della diagnosi di giocatore patologico; - il quarto, individua dettagliatamente le specifiche; - il quinto, istituisce l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della G.R. in materia, definendone sede, composizione e compiti; - il sesto, delinea le specifiche competenze dei Comuni; - invece, il settimo, definisce le competenze delle ASP (Aziende pubbliche di servizi alla persona) in materia, quali enti di promozione degli interventi di prevenzione del rischio di dipendenza da GAP; - l'ottavo, demanda alla G.R. la

disciplina delle modalità di formazione obbligatoria per i gestori di sale da gioco e di locali in cui vengono inserite le specifiche apparecchiature; - il nono prevede le sanzioni amministrative qualora non siano rispettate le disposizioni di cui alla presente proposta di legge; - il decimo, prevede una rimodulazione dell'IRAP a decorrere dal 1° gennaio 2016; - l'undicesimo, riguarda le

norme finanziarie; - il dodicesimo, concerne la norma transitoria; - il tredicesimo, la dichiarazione d'urgenza in ordine all'entrata in vigore della legge.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl10/84.htm>